

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se la sanzione prevista per la tardiva registrazione della fattura elettronica è compresa nella sanzione prevista per la tardiva emissione del predetto documento contabile

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 2019, l'articolo 10, comma 1, del d.L. n. 119, modificando l'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche.

Secondo l'Agenzia, stando alla previsione letterale della norma, la disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle previste nell'art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Ne deriva, quindi, che rimangono interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni dettate dall'articolo 9 del medesimo D.Lgs. n. 471 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Alla luce di ciò, quindi, sembrerebbe che la sanzione prevista per la tardiva emissione della fattura elettronica non ricomprenda anche quella prevista per la sua tardiva registrazione.

**DOMANDA** In tema di fattura differita, si chiedono chiarimenti sulle corrette modalità di fatturazione nel caso di un DDT che ha come data il 28 del mese, considerato che si possono emettere delle fatture immediate verso altri clienti nei giorni successivi senza sapere se vi saranno altri DDT

**RISPOSTA** Nel caso prospettato, è possibile generare la fattura elettronica con la data dell'ultimo DDT o con quella dell'ultimo giorno del mese, in modo da consentire la corretta competenza.

Si precisa, altresì, che, qualora ritenuto più agevole, nel rispetto del termine per l'emissione delle fatture elettroniche previste dall'articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, è possibile indicare nel campo data anche una data diversa da quella di effettuazione dell'operazione o dell'ultimo DDT, purché la data indicata sia compresa tra il giorno di effettuazione dell'operazione e il termine ultimo di emissione.

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti, in tema di fatturazione elettronica, sulla corretta disciplina da applicare con particolare riferimento a servizi comuni ad attività separate IVA

**RISPOSTA** Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività IVA esercitate, il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Il documento contabile, così predisposto, dovrà poi essere inviato al Sistema d'interscambio. Tale regola vale anche nel caso di passaggi interni di "servizi", come nel caso prospettato nel quesito, per la cui ipotesi si segue la medesima disciplina prevista per il passaggio interno di beni.



## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità, relativamente all'indicazione del marchio ed indirizzo dell'azienda, apposti per più di due volte sui veicoli utilizzati per il trasporto dei beni da essa prodotti

**RISPOSTA** Con la recente sentenza n. 8276 del 2018, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla corretta interpretazione della esenzione dall'imposta di pubblicità in parola, dettata dal co.4-bis, dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, ha affermato che la norma in questione è diretta al vettore che, in quanto tale, nell'espletamento di un contratto di trasporto, svolge la sua attività per conto proprio o "anche" per conto di terzi (ma, in tale ultima ipotesi, come subvettore in esecuzione di un contratto di subtrasporto stipulato con il primo vettore); e non si rivolge pure all'impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto della merce prodotta.

Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale - che conferma quello già espresso in precedenza dalla medesima Corte - si ritiene che, per la fattispecie prospettata, l'azienda in questione dovrebbe corrispondere l'imposta in parola per la pubblicità applicata sui propri veicoli, utilizzati per il trasporto della merce da essa prodotta.

## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è dovuto il pagamento, ridotto del 50%, dell'imposta di pubblicità riguardante la vetrofania posta sulla porta di ingresso della sede di un'associazione, la quale è in aggiunta all'insegna di esercizio per la quale viene riconosciuta l'esenzione

**RISPOSTA** Al riguardo, si evidenzia che, in base alla Risoluzione del MEF n. 2/DF del 24 aprile 2009, l'apposizione di loghi, effettuata su spazi separati rispetto a quello utilizzati per l'insegna di esercizio, svolge comunque la funzione propria dell'insegna di esercizio, con la conseguenza che la superficie va sommata a quella delle altre eventuali insegne di esercizio.

Peraltro, non sembra potersi applicare, al caso di specie, l'esenzione prevista dal comma 1, lett. a), dell'art. 17, del D.Lgs. n. 507 del 1993, la quale si riferisce ai mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, ma ad eccezione delle insegne.

In ragione di quanto sopra, quindi, si ritiene corretta la richiesta di pagamento, salvo che non ci sia una disposizione del regolamento comunale che accordi l'esenzione dal suo pagamento.

## IRAP – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un'associazione senza scopo di lucro, che svolge solo attività istituzionale ed ha un solo dipendente, è tenuta al versamento dell'IRAP

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. n. 446 del 1997, gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali sono tenuti al pagamento dell'IRAP.

Nel caso di specie, quindi, l'associazione in questione, anche se svolge esclusivamente attività istituzionale, è tenuta al pagamento dell'imposta, la cui base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare della retribuzione spettante al personale dipendente, al netto dei contributi assicurativi e previdenziali.